

- 4) Collocare **L** e **D** presso la madre, con conseguente assegnazione della casa familiare alla Signora **S**.
- 5) Disporre le modalità di frequentazione tra il Signor **I** e **L** e **D** ritenute più opportune, nell'interesse dei minori, purché tali frequentazioni si svolgano previo accordo con la Signora **S**;
- 6) Obbligare, con decorrenza dalla domanda, il Signor **I** a contribuire al mantenimento di **L** e **D** con un importo mensile non inferiore ad € 600,00, comprensivo di spese straordinarie. Tale importo sarà corrisposto alla Signora **S**, a mezzo di bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
- 7) Con vittoria di spese di lite e compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti sono cittadini ucraini e hanno contratto matrimonio in Ucraina.

I. Sussiste la competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria italiana in ordine al presente procedimento, ex art. 3 comma 1 let. a reg. CE 2201/2003, ivi trovandosi l'ultima residenza abituale della coppia ed ivi essendo residente la madre con i figli minori (articoli 3 e 8 reg. CE 2201/2003). Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs Lopez; ove è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso Regolamento, che si fondano sul principio della necessità di un reale nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza; Trib. Belluno 30.12.2011; Trib. Belluno, 23.12.2014; Trib. Mantova 19.1.2016).

Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'ultima residenza abituale delle parti è stata in Italia, dove sono nati i due figli e la madre con i figli vive tuttora in , onde la giurisdizione del giudice italiano va affermata ai sensi dell'art. 3, comma 1 del citato Regolamento, a mente del quale è competente a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, tra l'altro, l'autorità giurisdizionale ove si trova "l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora".

Parimenti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano anche con riguardo alle domande inerenti la responsabilità genitoriale, avendo i minori residenza abituale in , quale luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale degli stessi (cfr. Corte Giustizia UE, 16.7.2015 in C. 184/14; Corte Giustizia UE, 9.10.2014 in C 376/2014; Corte Giustizia UE, 22.12.2010 in C 497/2010; Corte Giustizia UE, 2.4.2009 in C 523/2007; Cass. Civ., Sez. Un., 2276/2016; Cass. Civ., Sez. Un., n. 5418/2016, Cass. Civ., n. 16648/2014; Cass. Civ., Sez. Un., 30646/2011).

La competenza dell'autorità giudiziaria italiana sussiste anche in ordine alle obbligazioni alimentari, ex articolo 3 Regolamento CE 4/2009, trovandosi in Italia la residenza abituale della ricorrente e dei minori.



Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 4 L. 1.12.1970 n. 8989 e succ. mod. in quanto il coniuge convenuto è irreperibile e, forse, si è trasferito in Ucraina.

È applicabile alla presente controversia la ucraina, ex articolo 8 del Reg. UE 1259/2010, a mente del quale la legge applicabile ai procedimenti di separazione o divorzio, in mancanza di scelta ad opera delle parti, è in primo luogo quella dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. In considerazione del fatto che il marito ha lasciato la casa coniugale nel 2017, forse rientrando in Ucraina, a norma dell'art. 8 regolamento CE 1259/2010, posto che le parti non hanno scelto la legge applicabile e la residenza abituale dei coniugi, al momento della instaurazione del presente giudizio non era in Italia, va applicata la legge dello Stato di cui i coniugi sono cittadini.

La legge dello Stato dell'Ucraina consente il divorzio immediato ai sensi dell'art. 110 - Right to take a legal action for Marriage Dissolution.

Con riferimento ai figli, trova applicazione l'articolo 36 bis l. 218/1995 a mente del quale *si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che (...) b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio; c) attribuiscono al giudice il poter di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.*

II. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in Ucraina in data 17.9.2010 e si sono, successivamente, trasferiti a vivere in Italia, dove sono nati i due figli. Il marito si è allontanato dalla casa coniugale nel 2017 senza farvi più ritorno. Secondo quanto allegato dalla ricorrente sarebbe tornato a vivere in Ucraina, dove avrebbe allacciato una relazione sentimentale con un'altra donna, rientrando in Italia per brevi periodi, nel corso dei quali avrebbe incontrato i figli. Il resistente risulta ancora anagraficamente residente nel Comune di , via località distinta dalla residenza della moglie e dei figli, anche se non è stato rinvenuto dall'ufficiale giudiziario a tale indirizzo.

In ogni caso, non risulta residente con la moglie e i figli.

Pertanto, non risulta intervenuta riconciliazione, né ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.

Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.

Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L. 1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L. 6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L. 6.5.2015 nr. 55.

Va dunque emessa la richiesta pronuncia.

III. Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incumbenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le



ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010);

Nel caso in esame, non appare praticabile l'affidamento condiviso, data l'irreperibilità del padre, che non vede né sente i figli salvo qualche incontro sporadico e non provvede al loro mantenimento, il che legittima l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso di lei. Al fine di evitare che il disinteresse del padre impedisca alla madre il concreto esercizio della responsabilità genitoriale, la madre ha facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, residenza e salute dei figli nonché i documenti di identità validi per l'espatrio dei figli.

Il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre.

IV. Il collocamento dei figli presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa coniugale.

V. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.

All'udienza presidenziale la ricorrente ha dichiarato:

" Mio marito faceva montatore di mobili, badante, mi risulta che si sia risposato e sia in Ucraina attualmente.

Io lavoro come domestica per un privato, guadagno circa euro 500 mensili, mia madre è sposata con un italiano, vive da un'altra parte ma mi aiuta economicamente "

Ha dichiarato nel 2016 un reddito netto mensile di circa euro 500, paga un canone di locazione di pari importo e ha dichiarato di essere aiutata economicamente dalla madre.

In considerazione dell'assenza di documentazione attestante i redditi del marito, che potrebbe essersi trasferito in Ucraina, dove i redditi medi sono piuttosto bassi, il contributo a suo carico viene stabilito come da dispositivo.

VI. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate non ripetibili per la natura del giudizio e la mancata costituzione in giudizio del marito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da S. e I. in Ucraina il 17.9.2010 registrato all'ufficio di Stato Civile del dipartimento della Giustizia di nella regione di ;
- II. Affida i figli minori in via esclusiva alla madre con collocamento presso di lei che ha facoltà di assumere le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, residenza e salute dei figli nonché i documenti di identità validi per l'espatrio dei figli.
Il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre.
- III. Assegna la casa coniugale alla ricorrente;



IV. Pone a carico di I. a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la somma di euro 400 mensili, da versare con decorrenza dal deposito del ricorso entro il giorno 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle scolastiche e per un'attività sportiva da documentare. Tale somma è annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di novembre 2020 con riferimento al mese di ottobre 2019;

V. Dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 26.9.2019

Il Presidente rel.

dott.ssa Carmen Arcellaschi

